

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 – LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Questa legge disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato sulla base del principio di sussidiarietà, andando ad abrogare la precedente legge regionale n. 37 del 1996 e ridefinendo in modo più attuale e organico la normativa di settore, anche alla luce dell'approvazione della Carta dei valori del volontariato adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato nel 2001, a conclusione dell'Anno internazionale del volontariato.

La legge risponde principalmente all'esigenza di individuare il ruolo del volontariato nel nuovo sistema integrato dei servizi come soggetto precursore espressivo della capacità di auto-organizzazione della società civile. Il settore è, infatti, riconosciuto come un soggetto atto a conseguire le più ampia finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Vengono istituiti i registri regionale e provinciali delle organizzazioni di volontariato e definiti i requisiti per l'iscrizione, che è condizione indispensabile alle organizzazioni stesse per poter fruire delle forme di sostegno previste dalla normativa nazionale e regionale. Viene, inoltre, sancita l'incompatibilità con l'iscrizione al registro previsto dalla vigente legge regionale sull'associazionismo.

La verifica dell'effettiva esistenza e della permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione è esercitata dalla Regione e dalle Province.

I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte ai registri potranno accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati secondo modalità definite. La legge, inoltre, riconosce alle organizzazioni di volontariato il diritto di partecipazione, secondo le attività svolte, alla programmazione pubblica degli interventi e quello di informazione, con particolare riferimento alla conoscenza degli strumenti utili per l'accesso ai finanziamenti nazionali ed europei.

La Regione sostiene le organizzazioni iscritte nei registri, tra l'altro, mediante:

- specifici contributi economici;
- la concessione d'uso a titolo agevolato di spazi ed attrezzature appartenenti al patrimonio disponibile regionale;
- facilitazioni in materia edilizio-urbanistica.

La legge individua nei Centri di servizio per il volontariato - istituiti, uno in ogni provincia, dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato e gestiti da organizzazioni di volontariato in forma associata - i soggetti privilegiati per la promozione, la qualificazione ed il sostegno dell'attività del settore. Essi sono costituiti dal presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, e da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri ed un rappresentante degli enti locali, nominati dal presidente stesso.

Sono previste anche norme che consentono precisi e articolati procedimenti di controllo sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio, differenziati nettamente dagli organismi di rappresentanza politica delle organizzazioni di volontariato.

Il testo di legge regola anche il rapporto di collaborazione fra le organizzazioni di volontariato e la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, definendo modalità e criteri, nonché priorità, per la stipula di convenzioni e prevedendo anche altre forme di collaborazione che valorizzano l'autonoma iniziativa delle organizzazioni.

La legge, infine, detta le modalità d'indizione e composizione della Conferenza regionale del volontariato, che sarà convocata ogni tre anni dalla Regione in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore. In questa sede le organizzazioni iscritte ai registri regionale e provinciali designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato, assicurando la rappresentanza dei diversi territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche per mezzo del criterio di rotazione.